

Citta' metropolitana di Torino  
Servizio risorse idriche

**D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015 – D.D. n. 148-7272 del 13.3.2015 di concessione di derivazione d'acqua dalla sorgente “Falasca II” in Comune di Varisella ad uso potabile a servizio dell’acquedotto comunale esistente, assentita al Comune di Varisella.**

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 dei D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 148-7272 del 13.3.2015;

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche  
(... omissis ...)  
DETERMINA

1. di assentire al Comune di Varisella - P. IVA n. 01399790011- con sede legale in 10070 Varisella, Via don Giocondo Cabodi n. 4 la concessione di derivazione d'acqua dalla sorgente “*Falasca II*” in Comune di Varisella in misura di l/s massimi 6 e medi 5 ad uso potabile a servizio dell’acquedotto comunale esistente;

2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, sottoscritto in pari data ed allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;

3. di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca e subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 13.3.2015

"(... omissis ...)

#### Art. 8 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

Dovranno essere rispettate le condizioni previste nella definizione delle aree di salvaguardia della captazione, approvate con la D.D. n. 318 del 10.11.2014 della Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Governo e tutela del territorio.

A seguito della consegna della targa con il codice identificativo univoco dell’opera di captazione in questione il concessionario sarà tenuto ad adempiere ed a rispettare le norme contenute nella L.R. 9.8.1999 n. 22.

#### Art. 9 - DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV)

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell’opera di presa e senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima pari al 10% della portata istantanea della sorgente.

Trattandosi di uso potabile è fatta salva la possibilità di deroga ai sensi dell’art. 9 c. 4 del Regolamento regionale 8/R/2007.

(... omissis ...)"